

**Comune di DIANO MARINA (IM)**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEFINITO  
AI SENSI DELL'ART.4 DEL CCNL 1998/2001  
STIPULATO IN DATA 28.01.2000**

- Vista la deliberazione della G.M. n. 292 del 20/08/99 con la quale è stata costituita la delegazione trattante per la contrattazione collettiva decentrata presso l'Ente;
- Preso atto e confermato l'accordo definito tra le parti, quale atto propedeutico, circa la garanzia e la tutela dei servizi pubblici essenziali, in caso di esercizio del diritto di sciopero, per gli uffici e i servizi dell'Ente, come riportato in allegato;
- Rispettato l'oggetto e i termini nonché la procedura del negoziato, secondo tutto quanto verbalizzato nelle rispettive sedute;

**LE PARTI**

si danno atto di aver raggiunto la preintesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro di Ente, salvo le procedure da osservare per il referto propedeutico del revisore dei conti e circa l'autorizzazione da parte della Giunta alla sottoscrizione ovvero alla stipula del presente atto, contenente le clausole di diritto privato, convenute in applicazione dell'art. 4 del CCNL 1998/2001 e che si riportano di seguito. Per quanto attiene ai poteri del Sindacato salvo approvazione dell'Assemblea dei lavoratori beneficiari.

**SOMMARIO:**

- ART. 1 (Campo di applicazione)  
ART. 2 (Termini del Contratto)  
ART. 3 (Procedimento negoziale)  
ART 3-BIS (Relazioni sindacali)  
ART.3-QUATER (Regolamento del diritto di sciopero)  
ART.3- QUINQUIES (Diritti e libertà sindacali)  
ART. 4 (Oggetto della Contrattazione)  
ART. 5 (Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività)

- ART. 6 (Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività)
- ART. 7 (Collegamento tra produttività ed incentivi)
- ART. 8 (Finanziamento degli oneri di prima attuazione del nuovo modello di classificazione)
- ART. 9 (Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative)
- ART. 10 (Riduzione di orario)
- ART. 11 (Disapplicazione di norme vigenti)
- ART. 12 (Fondo per lo straordinario)
- ART. 13 (Fondo per particolari condizioni di disagio, pericolo e danno)
- ART. 14 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)
- ART. 15 (Innovazioni tecnologiche)
- ART. 16 (Fondo speciale per la Formazione)
- ART. 17 (Responsabili della Sicurezza)
- ART. 18 (Pari Opportunità: Comitato)
- ART. 19 (Progressione economica orizzontale)
- ART. 20 (Selezioni interne, concorsi interni e percorsi di carriera)
- ART. 21 (Norme di rinvio)
- ART. 22 (Impegno per la stipula)

Nota a verbale.

**Art. 1**  
**(Campo di applicazione)**

- 1 Il presente contratto collettivo decentrato s'applica a tutto il personale dell'Ente di appartenenza alle categorie A, B, B3, C, D e D3 del nuovo ordinamento professionale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato a tempo pieno o a part/time, salvo clausole speciali per tali tipi di rapporti.

**Art. 2**  
**(Termini del Contratto)**

- 1 Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro concerne il periodo 01/01/1998 - 31/12/2001, fatto salve le clausole del CCNL 1998/2001.
- 2 Gli effetti giuridici sostanziali decorrono dalla data di stipula formale del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, che avviene dopo acquisita l'autorizzazione da parte della Giunta. Esso s'attua nei 30 giorni successivi, ai sensi del CCNL 1998/2001.
- 2.bis. Le clausole contrattuali specifiche che seguono negli altri articoli possono determinare decorrenze specifiche per particolari istituti contrattuali.
- 3 Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro è pubblicato all'albo Pretorio per pubblicità dichiarativa e per mera efficacia probatoria. Esso ha valore di legge tra le parti stipulanti.
- 4 Gli uffici ed i servizi dell'Ente attuano le decisioni delle parti definite in Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro senza ulteriori autorizzazioni di Giunta, essendo il contratto immediatamente esecutivo dopo la stipula.
- 5 Alla scadenza del 31/12/2001 il presente contratto si rinnova automaticamente se nessuna delle due parti lo abbia disdettato con lettera A.R. almeno tre mesi prima.
- 6 Per le verifiche su singoli istituti di cui alle clausole successive, le parti fanno richiamo specifico a tempi e modalità sui singoli istituti e, comunque, è effettuato un bilancio ad un anno dalla stipula del presente contratto, in una seduta formale di delegazione trattante.

**Art. 3**  
**(Procedimento negoziale)**

1. Ai fini del miglior perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, produttività e qualità dei servizi e dell'azione amministrativa il negoziato decentrato è preceduto:
  - da parte sindacale, della presentazione delle richieste precise sotto forma di piattaforma almeno 15 giorni prima della seduta negoziale, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 1998/2001, salvo eccezioni ritenute valide dalle parti;
  - da parte pubblica, della consegna di tutta quella documentazione - anche per sintesi - occorrente quale informazione propedeutica ovvero preventiva al negoziato di cui all'art. 4 del CCNL 1998/2001.

**Art. 3-bis**  
**(Relazioni sindacali)**

1. Ai fini delle corrette relazioni sindacali le parti si danno atto che l'informazione deve essere preventiva e successiva, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1998/2001 dei dipendenti del Comparte Regioni - Enti Locali e che, comunque, esse si incontreranno con cadenza annuale allorché si tratti delle materie seguenti:
  - iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi;
  - eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2 giugno 1998;
  - nei casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 626/94 è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è, altresì, effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal d.lgs. 29/93.
2. Le parti si danno altresì atto che sulle materie non esclusivamente oggetto di contrattazione si possa avere la concertazione ed in particolare per le materie seguenti:
  - a) articolazione dell'orario di servizio;
  - b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
  - c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
  - d) andamento dei processi occupazionali;
  - e) criteri generali per la mobilità interna.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5. Limitatamente alla individuazione dei soli criteri generali la contrattazione interviene compatibilmente con le esigenze di interesse pubblico dell'Amministrazione, anche sulle materie del nuovo ordinamento professionale di cui all'art. 16 di tale contratto ed in particolare per:
  - a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie;
  - b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
  - c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;
  - d) metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6;
  - e) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria di cui all'art. 5;
  - f) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6, precisando che la materia riguarda anche tutti i profili professionali necessari all'Ente;
  - g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all'art. 14, comma 2.
6. Sulla base di quanto definito in forza dei commi precedenti l'Amministrazione procede autonomamente ad attuare le disposizioni dell'art. 36-bis del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'Amministrazione si impegna, prima di procedere all'indizione dei concorsi esterni, di valutare - previa informazione con la delegazione trattante - se ricorrono le condizioni di definire i concorsi interni in quanto trovasi personale idoneo per tali selezioni o concorsi.
8. L'Amministrazione non dà luogo alla concertazione sulle materie di cui sopra elencate qualora non ne sia richiesta nei modi e nelle forme previste e pertanto, nell'interesse pubblico generale procede all'attuazione dei suoi atti, informando le rappresentanze sindacali unitarie del Comune e le OO.SS. territoriali.

**Art. 3 quater**  
**(Regolamento del diritto di sciopero)**

1. Il contratto decentrato inerente le norme di garanzia per assicurare i servizi minimi essenziali in caso di sciopero, tuttora in vigore, viene integrato con la seguente clausola: "Durante lo sciopero i Responsabili degli Uffici o dei Servizi dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato od a quello che non avesse aderito alla manifestazione".

Premesso che rimane tuttora in vigore l'accordo decentrato di cui all'art. 1 della premessa al CCNL 06.07.1995, che fissa i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, ovvero quelli risultanti dal seguente elenco:

- 1) SERVIZIO STATO CIVILE: si assicurano le registrazioni delle nascite e delle morti  
N. UNITA'
- 2) SERVIZIO ELETTORALE: attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini  
N. UNITA'
- 3) SERVIZI RETE STRADALE IDRICA-FOGNARIA E DEPURAZIONE:  
squadra di pronto intervento in reperibilità  
N. UNITA'
- 6) SERVIO DI P.M.  
prestazioni minime riguardanti attività richiesta dall'autorità giudiziaria -  
Rilevazione infortunistica stradale, pronto Intervento, centrale operativa da Assicurare con un nucleo di personale di  
N. UNITA'
- 7) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE da presidiare con personale in reperibilità
- 8) ASILI NIDO: qualora lo sciopero sia articolato su alcune ore di lavoro lo stesso dovrà essere effettuato o all'inizio o alla fine del turno, assicurando il servizio mensa.  
In tutti gli altri casi ai sensi art. 4 dell'accordo quadro 19.09.2002.

Le procedure d'attivazione sono regolamentate come segue:

- a) i responsabili degli Uffici e dei Servizi, in qualità di datori di lavoro, in occasione d'ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottano criteri di rotazione ove possibile; qualora si procedesse all'estrazione a sorte saranno esclusi dal sorteggio coloro che siano già stati estratti nei 3 scioperi immediatamente precedenti.

- b) I nominativi vengono comunicati agli interessati e alle OO.SS. entro il 5° giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;
- c) Durante lo sciopero i responsabili degli uffici e dei servizi dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito alla manifestazione;
- d) Le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno 10 giorni all'Amministrazione, precisando la durata dall'astensione dal lavoro;
- e) In caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e al personale.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della premessa del CCNL 06.07.1995 e alla Legge 146/90, oltre all'accordo quadro nazionale del 19.09.2002.

### **Art. 3 quinquies (Diritti e libertà sindacali)**

1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:

a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dall'Amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante alla O.S. di appartenenza ed alla R.S.U. secondo le modalità previste dall'art.10 del contratto quadro del 7/8/98 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dalle altre norme vigenti in materia per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a congressi e convegni di natura sindacale;

b) in applicazione dell'art.30 della L. 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarie nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art.11 del citato C.C.N.L. quadro. L'Amministrazione comunica al dipartimento per la Funzione Pubblica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;

c) le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, concertazione e consultazioni, non rientrano nel monte ore spettante alle OO.SS. e devono essere considerate come servizio effettivamente prestato;

d) oltre il monte ore di cui sopra le OO.SS. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'Art.12 del già citato C.C.N.L. quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti alla O.S. che ha presentato la richiesta di permesso;

2. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura di appartenenza del dipendente. A tal fine, di norma, almeno due giorni prima della fruizione del permesso, il dipendente avente titolo comunica l'assenza dal servizio al responsabile del Servizio competente utilizzando apposito modello e allegando la richiesta della R.S.U. o della O.S. di appartenenza. La suddetta documentazione verrà poi trasmessa all'Ufficio Personale ai sensi della vigente regolamentazione interna delle assenze.

3. Per quanto concerne le assemblee, si dispone che:

a) nel rispetto del limite massimo consentito, la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. e rappresentate all'interno dell'Ente, anche singolarmente e per i rispettivi appartenenti, possono indire assemblee del personale comunicando all'Ufficio Personale, con preavviso scritto di almeno tre giorni prima, la sede, l'orario, l'ordine del giorno dell'assemblea. L'assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti appartenenti alle singole qualifiche o profili professionali.

b) l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;

c) in caso di assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS. e la R.S.U. i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in reperibilità;

d) il personale operante fuori dalla sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento in sede;

4. L'Amministrazione si impegna a predisporre appositi spazi di affissione in luoghi accessibili a tutto il personale in cui i soggetti sindacali sopra citati hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi informatici e telematici.

5. L'Amministrazione si impegna a reperire idonei locali per lo svolgimento delle attività sindacali entro i termini di vigenza del presente Contratto decentrato.

**Art. 4**  
**(Oggetto della Contrattazione)**

1. Ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1998/2001, l'oggetto del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro è il seguente:
  - a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art.15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
  - b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lettera a);
  - c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
  - d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale, per adeguarlo ai processi di innovazione;
  - e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
  - f) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità di dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e dalla domanda di servizi;
  - g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n.333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
  - h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
  - i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22;
  - l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35, del d.lgs. 29/93;
  - m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;

2. Gli articoli richiamati nel comma 1° precedente e non specificati si riferiscono tutti al CCNL 1998/2001.
3. Accertate le effettive disponibilità dell'Ente, l'Amministrazione si impegna ad integrare le risorse disponibili per la realizzazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro con efficacia degli incrementi a far data dal 1° giugno 1999, ai sensi dell'art. 16, comma 1° del CCNL 1998/2001, allorché ciò sarà consentito.
4. Le parti potranno reciprocamente affidare al negoziato anche altre materie che ritengano di interesse comune.

### Art. 5

#### (Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività)

1. A decorre dal 01/01/1999 sono annualmente destinate all'attuazione della nuova classificazione del personale, fatta salva la **progressione economica all'interno della categoria**, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le risorse seguenti:

a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, : lettera b) £. 55.287.361 lettera c) £. 13.096.845 lettera d) £. 7.501.934 lettera e) £. 224.975.251 del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/96 £. 4.502.490 nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati £. 8.952.000	£. 314.315.881
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 £. ___ = ___ e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, £. ___ = ___ nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti	£. ___ = ___
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 £. ___ = ___ dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996 £. ___ = ___ qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;	£. ___ = ___
d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997; £. _____	£. ___ = ___
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni £.6.753.720	£. 6.753.720
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993 £. = _____ ;	£. ___ = ___
g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996 £.20.653.000;	£. 20.653.000
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 £. = _____	£. _ = _____

i) ... omissis ...	
j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo £. _____ ;	£. 12.914.618
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 1998/2001 (Tale istituto è utilizzato a seguito dell'attuazione del regolamento speciale per l'attuazione di progetti particolari £. _____ ;	£. 50.000.000
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni £. _____	£. _____
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 £. _____ ;	£. _____
n) le risorse economiche di cui al comma 1° precedente a decorrere dal 1° aprile 1999, sono integrate da una quota sino all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, con il risultato di £. 22.353.000.	£. 22.353.000
<b>Totale</b>	<b>£. 426.990.219</b>

2. A seguito dell'intesa conseguente alle clausole di cui all'art. 16 del CCNL 1998/2001 le risorse di cui ai commi precedenti sono incrementate con effetto dal 1° giugno nella misura ulteriore del 0% con il risultato di £. \_\_\_\_\_.

3. Le risorse finanziarie concesse con atto del Sindaco in base alle norme dell'art. 2 comma 13 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 ed inerenti la indennità di funzione delle categorie D e D3 confluisce al fondo di cui al comma 1° precedente, per poi essere ridestinate con le procedure della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

## Art. 6

### (Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività)

1. Le risorse di cui all'art. 5 precedente sono così utilizzate per:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del nuovo ordinamento professionale;	£. 221.636.219 di cui Lire 19.816.000 già spese per LED
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del nuovo ordinamento professionale; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 98/2001, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio;	£. 45.528.000
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del nuovo ordinamento professionale, ed altresì, per retribuire indennità di responsabilità, di cui all'art. 11, comma 3° dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15 del CCNL 98/2001, il Comune preventivamente istituisce le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del nuovo ordinamento professionale e ne definisce il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso;	£. _____
d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del d.P.R. 268/1987, dall'art. 28 del d.P.R. 347/1983, dall'art. 49 del d.P.R. 333/1990;	£. 61.566.000
e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;	£. 18.360.000
f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del	£. 29.900.000

personale delle categorie B e C, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del nuovo ordinamento professionale; compensare altresì specifiche professionalità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del CCNL del nuovo ordinamento professionale in misura non superiore a 2.000.000 (sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, nonché dell'art. 2 comma 3, 2° periodo del CCNL del 16/07/1996). La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera;	
g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k) (sono destinate come da regolamento speciale)	£. 50.000.000 di cui £. 20.000.000 già spese
<b>Totale</b>	<b>£. 426.990.219</b>

2. Gli articoli richiamati nel comma 1° precedente e non specificati si riferiscono tutti al CCNL 1998/2001.
3. Le risorse di cui al comma 1 lett. c) precedente, sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL del nuovo ordinamento professionale. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del nuovo ordinamento professionale.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 lett. b) precedente sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CCNL del nuovo ordinamento professionale.
5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.
6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 1 precedente, per le parti non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art.24, comma 2, lettera c) del CCNL 1998/2001, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma 1, lettere b) e c) precedente avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL del nuovo ordinamento professionale.
7. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall'art.44 della legge 449/97 e dall'art. 34 del d.lgs. 29/93 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, l'ente può prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli

stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio.

#### **Art. 7**

#### **(Collegamento tra produttività ed incentivi)**

1. La attribuzione dei compensi di cui all'art.17, comma 2, lett. a) del CCNL 1998/2001, è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del d.lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare le risorse finanziarie come individuate all'art. 5 precedente e nella misura di cui all'art. 6 1° comma, lett. a) precedente sono ripartite per il 60 % a produttività collettiva e per il 40% a produttività individuale le cui risorse sono affidate alla responsabilità dei capi settore competenti che valuteranno il merito e l'impegno dei dipendenti ad essi assegnati. A ciascun capo settore sono affidate risorse previa distribuzione con media ponderata del *quantum* disponibile.
3. Le clausole di cui ai commi precedenti trovano disciplina nel Regolamento concordato tra le parti che si riporta in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART.8**

#### **(Finanziamento degli oneri di prima attuazione del nuovo modello di classificazione)**

1. Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale, previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 del CCNL del nuovo ordinamento professionale, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi del bilancio del Comune.

#### **Art. 9**

#### **(Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative)**

1. La disciplina dell'art. 18 della legge 109/1994 e dell'art. 69, comma 2, del D.P.R. 268/1987, trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 9 del CCNL del nuovo ordinamento professionale.
2. Trova altresì applicazione a favore del personale incaricato di posizioni organizzate la normativa dettata dall'art. 43, della legge 27 dicembre 1997, n.

449 inerenti progetti speciali, sponsorizzazioni, economie di gestione, coopartecipazione alle entrate e via enucleando.

3. Le clausole di cui ai commi precedenti trovano disciplina nel Regolamento speciale concordato tra le parti, che si riporta in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 10 (Riduzione di orario)**

1. Le parti si impegnano a sperimentare la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore medie settimanali, stabilendo che i settori ed i servizi dove effettuare la sperimentazione sono la Polizia Municipale, le Squadre Operaie e l'Asilo Nido.
2. Per i turnisti e per coloro i quali sono soggetti ad orari plurisettemanali vi sarà la riduzione di mezzora la settimana a far data dall'01/01/2000 e di un'altra mezzora a far data dall'01/12/2001.

#### **Art. 11 (Disapplicazioni di norme vigenti)**

1. Le parti congiuntamente si impegnano ad effettuare una ricerca congiunta tra le norme da disapplicare e quelle da attuare in quanto vigenti.

#### **Art. 12 (Fondo per lo straordinario)**

1. Il fondo per lo straordinario è utilizzato a fare data dal 01/01/1999. Esso è stabilito nella misura di £.52.748.000=.
2. Esso è utilizzato soltanto per fronteggiare situazioni straordinarie e particolari situazioni di lavoro.
3. Le tariffe dello straordinario sono stabilite dall'art. 16 del D.P.R. 13 maggio 1987, n.268.

#### **Art. 12-bis (Eventi eccezionali)**

1. Il Comune è impegnato a istituire un apposito fondo rubricato "Eventi eccezionali" da utilizzare allorché ne ricorrano le necessità, in attuazione dell'art. 14, comma 2, del CCNL 1998/2001 (stipulato 01/04/1999).

2. Il procedimento tecnico contabile è affidato al responsabile dell'ufficio ragioneria competente.

### **Art. 13**

#### **(Fondo per particolari condizioni di disagio, pericolo e danno)**

1. Il fondo anzidetto, da destinare in base all'art. 6, comma 5, lett. d) precedente è determinato in £.79.926.000. Esso serve per soddisfare gli istituti seguenti: indennità di turno; reperibilità; rischio; maneggio valori; orario ordinario notturno; orario festivo; orario festivo notturno.
2. Dette indennità restano disciplinate dall'artt. 11, 13 e 34 del D.P.R. 268/87; art. 28 del D.P.R.. 347/83.
3. Le categorie A, B, C e D nonché il numero degli addetti in riferimento ai Settori, Servizi ed Uffici di cui alle attività elencate al comma 1° precedente sono riportate in Allegato al PEG che sarà affidato ai singoli responsabili dei servizi e degli uffici del Comune.
4. Le parti hanno disciplinato le clausole del terzo comma precedente in conformità a quanto si riporta in allegato quale parte integrante ed essenziale del presente contratto.

### **Art. 14**

#### **(Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)**

1. Alla produttività collettiva è assegnato il 60% delle risorse previste dall'art. 6, comma 1° lett. a) precedente.
2. Ciascun responsabile di settore è obbligato a presentare al nucleo di valutazione i progetti di produttività collettiva che intende realizzare nell'esercizio in corso. Qualora, le cifre impegnate non possono essere spese nell'esercizio in corso saranno assegnate al fondo per le spese finalità per l'esercizio successivo.
3. I progetti di cui al comma 2° precedente ricevono validazione dal nucleo di valutazione per l'avvio nonché verifica di risultato ai fini della erogazione dei compensi di produttività.
4. Per quanto attiene la produttività individuale è assegnato il 40 % del fondo delle risorse di cui all'art. 6, comma 1° lett. a) precedente. La distribuzione dei compensi di che trattasi è affidata alla discrezionalità dei singoli responsabili dei settori che in piena autonomia, indipendenza e responsabilità valuteranno il merito e l'impegno dei dipendenti loro assegnati e della loro capacità rispetto ai risultati di produttività e di miglioramento dei servizi. Il fondo di che trattasi è assegnato sempre secondo il principio della media ponderata per ciascun settore.

5. Per ciascun progetto finalizzato si prevede:
- a) il numero del personale diviso per categoria e per p.p. specifico;
  - a) i tempi di attuazione del progetto;
  - b) il responsabile del progetto;
  - c) la verifica dei risultati;
  - d) i modi di erogazione dei compensi in forza dei parametri assegnati e dell'apporto temporale e quanti/qualitativi dei soggetti tenendo conto dell'apporto reale e della presenza in servizio;
  - e) i modi di esclusione dei beneficiari.

6. I parametri sono così stabiliti:

Addetti	Parametri per riparto beneficiari
CAT D _____	260
CAT C _____	200
CAT B3 _____	180
CAT B _____	150
CAT A _____	100

7. Per la produttività collettiva si tiene conto dei parametri sopra riportati e si affida al Responsabile del Settore la valutazione finale.
8. I benefici dei progetti finalizzati sono erogati a verifica del risultato secondo quanto previsto dall'apposito regolamento e analogamente per la produttività collettiva, con il rispetto anche delle norme transitorie convenute.

### **Art. 15 (Innovazioni tecnologiche)**

1. L'Amministrazione s'impegna a far tenere ai dipendenti interessati corsi di qualificazione ed aggiornamento allorché si sviluppino e s'implementino innovazioni tecnologiche volte a modificare il processo ed il prodotto dell'azione amministrativa e dei servizi quanti/qualitativi resi alla collettività.
2. Tale impegno si concreta in un programma di azione, definito in contrattazione decentrata, allorché ne ricorrano le condizioni ed ad integrazione di volta in volta del presente contratto.
3. In tale sede sono studiate e valutate tutte le implicazioni logistiche, sociali, funzionali e di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi di legge vigente.

4. La formazione per i dipendenti a seguito delle innovazioni tecnologiche comporta anche valutazione per il percorso di carriera della progressione economica orizzontale.
5. In sede di prima attuazione le parti si incontreranno in apposita delegazione per definire l'apposito programma.

**Art. 16**  
**(Fondo speciale per la Formazione)**

1. L'Amministrazione s'impegna a prevedere già con il bilancio 1999 e seguenti un capitolo *ad hoc* per la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e ristrutturazione della professionalità dei dipendenti sia per finalità di arricchimento professionale sia per mobilità orizzontale di profilo professionale sia per mobilità verticale, secondo le clausole contrattuali vigenti.
2. L'intervento di cui al 1° comma precedente è fissato ad una misura non inferiore al 1% del monte salari previsionato per il 1998, in forma autonoma da parte dell'Ente, che corrisponde a L. 25.000.000=
3. Le parti concordano che l'aggiornamento e la formazione professionale debbano coinvolgere tutti i dipendenti.

**Art. 17**  
**(Responsabili della Sicurezza)**

1. L'Amministrazione individua nel Capo Settore Tecnico (Ingegnere Capo) il Responsabile della Sicurezza, in base alle norme del d.lgs. 626/94, oppure individuando altro soggetto idoneo.
2. Le organizzazioni sindacali stipulanti indicano, un proprio rappresentante per gli adempimenti di cui al d.lgs. 626/94. Il nominativo è fatto pervenire al legale rappresentante dell'Ente di volta in volta a seguito di regolare elezione.

**Art. 18**  
**(Pari opportunità: comitato)**

1. Per le attività del comitato per le pari opportunità costituito pariteticamente tra i rappresentanti dell'Amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL 1998/2001, l'Amministrazione prevede un apposito intervento in bilancio.

**Art. 19**  
**(Progressione economica orizzontale)**

1. Le parti stabiliscono che, ai fini della selezione per l'assegnazione delle categorie progressive orizzontali, si osservi quanto proposto dall'Amministrazione con apposito regolamento di attuazione elaborato in conformità dalle norme dell'art. 5 del CCNL 1998/2001, stipulato il 31/03/1999.
2. Le graduatorie per l'assegnazione della progressione economica orizzontale sono stabilite anno per anno e gli effetti giuridici ed economici decorrono sempre dal 1° gennaio di ciascun anno, anche se le procedure amministrative sono perfezionate successivamente.
3. Il personale da selezionare per l'ingresso nella nuova progressione economica deve aver stazionato almeno 2 anni nella fascia precedente e ciò a partire con efficacia dall'01/01/1999. In deroga a tale regola, per la sola categoria e professionalità degli Agenti di P.M., in sede di 1^ applicazione, il biennio è ridotto ad un anno; poi anche gli Agenti di P.M. osserveranno la norma di regime.
4. Le risorse assegnate alla formazione professionale non fanno carico sulle risorse da assegnare alla progressione economica orizzontale.

**Art. 20**  
**(Selezioni interne, concorsi interni e percorsi di carriera)**

1. E' riconosciuto, in base all'art. 6, comma 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e alle norme del CCNL 1998/2001 a tutti i dipendenti, il diritto alla carriera.
2. Il passaggio tra una categoria ed un'altra (A, B, C e D) avviene mediante procedure di selezione o di concorso ovvero mediante corso-concorso, da concordare volta per volta tra le parti negoziali del presente contratto, in forza dell'art.4 del C.C.N.L. 1998/2001 stipulato il 01/04/1999.

**Art. 21**  
**(Norme di rinvio)**

1. Per quanto qui non disciplinato tra le parti - sulla base delle norme del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 - si fa rinvio al CCNL 1998/2001, alle norme suppletive del Libro V del codice civile, alla Legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle altre leggi che dettano norme per i rapporti di lavoro nell'impresa, nonché alle norme dell'art. 409 e seguenti del c.p.c.

2. L'Amministrazione dispone il monitoraggio sull'applicazione del presente contratto ed effettua il controllo col proprio nucleo di valutazione. Essa informa l'A.R.A.N. delle realizzazioni effettuate e dei processi verificati ai sensi delle clausole del CCNL 1998/2001.

**Art. 22**  
**(Impegno per la stipula)**

1. Il presente contratto, dopo la siglatura, forma oggetto di autorizzazione, da definire entro 15 giorni, ai sensi del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, da parte della Giunta e previo referto reso dai revisori dei conti o del Nucleo di valutazione - qualora già costituito - del Comune.
2. Divenuta esecutiva l'autorizzazione, le parti si incontrano per formalizzare la stipulazione con tutti gli effetti di legge.
3. L'Amministrazione autonomamente invierà il contratto decentrato integrativo all'A.R.A.N. per il monitoraggio ai sensi della normativa vigente.
4. In tale quadro gli articoli definiti dal 1 al 21 costituiscono valore di precontratto tra le parti unitamente a tutti gli allegati interconnessi.

Nota a verbale :

Le risorse di cui agli artt. 5 e 6 precedenti sono computate e distribuite secondo gli allegati seguenti che debbono essere ivi incorporati.